

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 118/26/2011

Svolgimento del processo

Con sentenza, pronunciata in data 13 novembre 2009, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso con cui Multicedinord Soc.Cons. a r.l. in liquidazione ha impugnato l'avviso con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano I - le ha contestato, per lo esercizio 2004, indebita detrazione di imposta per Euro 308.188,00, la infedele fatturazione per operazioni imponibili per Euro 8.217,91 e la mancata contabilizzazione e dichiarazione di componenti positivi di reddito per Euro 6.446,35.

I primi giudici, dato atto che Multicedinord é un consorzio che opera come centrale di acquisto nell'ambito dei prodotti alimentari ed ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni contrattuali delle imprese sue socie e che ha ritenuto conveniente affiliarsi, tramite partecipazione azionaria nella società "Interdis", alla società Tecedes e che quest'ultima è mandataria per conto delle società ma non si sostituisce ad esse nella loro attività e che stipula i contratti con le varie industrie comunicando tramite Interdis annualmente i relativi accordi commerciali a ciascun affiliato e che tutti i premi e contributi percepiti dal consorzio (con emissione di fattura nei confronti delle industrie fornitrici e/o ricevimento di note di credito da parte delle industrie stesse) vengono specularmente "ribaltate" ai singoli soci per l'ammontare di pertinenza (nel caso in cui il consorzio ha emesso fattura i singoli soci nel ribaltamento emetteranno fatture; nel caso in cui il consorzio ha ricevuto note di credito nel ribaltamento è il consorzio che emette nota di credito nei confronti dei singoli soci), hanno motivato la loro decisione con la considerazione che dalle fatture, dalle note di credito e dagli accordi commerciali intercorsi tra le parti non emerge alcuna natura di sconto o corrispettivo, bensì soltanto quella di premio di fine anno incondizionato, per cui i premi, in relazione ai quali é stata detratta l'IVA per Euro 308.188,00, vanno qualificati cessioni di danaro fuori dal campo IVA.

I primi giudici soggiungono che l'assenza di vantaggio economico sostenuta dal Consorzio in relazione al rilievo concernente i componenti positivi di reddito non contabilizzati per Euro 6.446,35 non può costituire causa di giustificazione del comportamento della società, in quanto si lascerebbe al libero arbitrio del contribuente la scelta del periodo in cui dichiarare i componenti di reddito.

Quanto, da ultimo, al rilievo dell'infedele fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA per Euro 8.217,91, i primi giudici fanno presente che dall'esame cartolare della nota di credito si evince che la nota si riferisce a prestazioni di servizi, a fronte delle quali la società avrebbe dovuto anziché ricevere una nota di credito, provvedere all'emissione di una fattura.

Avverso detta sentenza propone ricorso in appello parte contribuente la quale eccepisce, in primis, richiamando l'art. 32 del (rectius art. 23) che la costituzione dell'Ufficio nel giudizio di primo grado sarebbe intervenuta oltre il termine prescritto a pena di decadenza.

Nel merito, parte contribuente, premesso che l'accertamento relativo all'anno d'imposta per il quale é causa é iniziato il 3/7/2007 e si è concluso il 25 luglio 2007 riservando all'esame dei premi una sola giornata, e che l'accertamento é stato notificato il 28/7/2008, fa presente che nell'anno 2007 é intervenuto un radicale mutamento di indirizzo giurisprudenziale per effetto della sentenza n.5006 dell'8 marzo 2007, a tenore della quale restano estranee dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni monetarie relative ai premi di fine anno elargiti ai propri clienti in quanto tali operazioni non possono essere assimilate a buoni sconti previsti contrattualmente.

Nel far presente che detta sentenza dell'8 marzo 2007 in contrasto con quanto sancito dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n.3428 dell'11 aprile 1996 e n.8558 del 22 giugno 2001 e dell'agenzia delle Entrate con risoluzione n. 120/E del 17/9/04 la quale ha affermato che i bonus quantitativi subordinati al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite, si traducono in una corrispondente riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all'atto di cessione dei prodotti al cessionario, per cui tali bonus vanno assoggettati al medesimo trattamento riservato agli abbuoni o sconti previsti contrattualmente, chiede, richiamando l'art. 10 - commi 2 e 3 - dello statuto dei diritti del contribuente e l'art. 6, comma 2, del DLgs. 472/97, che nella eventualità la Commissione dovesse ravvisare nella fattispecie una violazione di legge, non si dia luogo all'applicazione delle sanzioni, tenuto anche conto della circostanza che, nessun danno é stato arrecato all'Amministrazione finanziaria, atteso che tutti i soggetti coinvolti nelle prestazioni di cui trattasi costituiscono soggetti diversi dai consumatori finali, per cui l'IVA non rappresenta, per loro un costo, bensì risulta essere neutra.

Conclude, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittorie delle spese processuali.

Si é costituito l'Ufficio il quale ha svolto le proprie controdeduzioni, concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.

Parte contribuente produce in data 31/5/11 documento riguardante la società Mogar Music spa ed in data 10/6/11 memoria illustrativa.

Motivi della decisione

L'art. 23 del D.Lgs. n. 546/92 prevede, al comma 1°, il termine di costituzione in giudizio della parte nei cui confronti é proposto il ricorso, senza fare alcun riferimento ad espressioni del tipo (a pena di decadenza o non oltre il termine).

Pertanto, questo Collegio; tenuto conto che il termine é perentorio soltanto quando la legge lo dichiara espressamente tale ovvero ne indica l'effetto stabilendo che esso produce la decadenza (art. 152, Comma 2° c.p.c.), ritiene che la costituzione dell'Ufficio nel giudizio di primo grado avvenuta oltre il termine di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 non sia inammissibile, con la conseguenza che quanto dedotto dall'Ufficio nell'atto di costituzione ha giuridica rilevanza.

Il richiamo di parte appellante al mutamento di indirizzo giurisprudenziale intervenuto a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, a tenore della quale restano estranee al campo di applicazione dell'Iva le cessioni monetarie relative ai premi di fine anno elargiti ai propri clienti in quanto tali operazioni non possono essere assimilate ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente non ha, ad avviso di questo Collegio, alcuna rilevanza, atteso che il problema da risolvere é quello di stabilire se, nella fattispecie, i premi di fine anno siano o meno condizionati, in quanto i premi non subordinati ad alcuna condizione non possono non essere considerati se non cessione di danaro escluso dal campo di applicazione IVA a norma dell'art. 2, comma 3) lett. a.) del DPR 633/1972.

Parte appellante non fornisce alcun elemento che provi l'erroneità sul punto dei primi giudici i quali hanno affermato che dalle fatture, dalle quote di credito e dagli accordi commerciali intercorsi tra le parti emerge soltanto la natura di premio di fine anno incondizionato. Nessuna rilevanza può essere attribuita ad eventuali accordi orali, atteso che essi, essendo privi di riscontro, non sono giuridicamente rilevanti.

Pertanto i premi di cui trattasi vanno considerati cessioni di danaro per cui va respinto l'appello riguardante l'indebita detrazione di Iva per Euro 308.188,00.

Ne consegue che, non essendo intervenuta alcuna disposizione legislativa che abbia modificato la disciplina dell'IVA sul punto, non appare applicabile, nella fattispecie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 2°, del D.Lgs n.472/92.

Quanto ai componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati per un importo di Euro 6446,35 e l'infedele fatturazione di operazioni imponibili per Euro 8217,91 nessuna specifica censura viene dedotta dalla parte appellante, per cui anche questi ultimi due rilievi vanno, allo stato, confermati.

L'appello non merita accoglimento.

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'Ufficio, delle spese processuali che liquida in via equitativa in euro 1000,00 oltre agli oneri di legge.